

**LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1965, N. 17**

**Autorizzazione di un limite di impegno di lire 10 milioni  
per la concessione di contributi a sensi della  
legge regionale 22 novembre 1961, n. 10<sup>1 2</sup>**

**Art. 1**

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10 è autorizzato nell'esercizio finanziario 1965, un limite di impegno di Lire 10 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969.

Alla copertura dell'onere di Lire 10 milioni a carico dell'esercizio 1965 si provvede mediante prelevamento di tale importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

---

<sup>1</sup> In B.U. 30 novembre 1965, n. 50.

<sup>2</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

**Art. 2**

Le disponibilità di cui al presente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di contributi su prestiti della durata di sessanta mesi, nella misura del 3 per cento sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

